


5^a fase

La verbalizzazione



Laura Flora

POLITECNICO DI TORINO
Aula Magna "Giovanni Agnelli"
14 giugno 2022 - 9.30-17.00

LEZIONI, STUDIO DI CASI CONCRETI,
DIBATTITO E TAVOLA ROTONDA

WWW.PUNTOORGANI.IT


Il verbale: nozione

verbale² s. m. [sostantivazione dell'agg. prec., nel sign. 1 c, sull'esempio del fr. (*procès verbal*)]. – Documento redatto da un pubblico ufficiale, o da chi è investito di questa specifica funzione, allo scopo di attestare e ricordare, in forma sintetica ma completa ed esauriente nei dati essenziali, fatti, procedimenti e avvenimenti di varia natura.



Il verbale (dal latino: verba, cioè parole), o minuta (per minuta si intende una prima stesura provvisoria, che necessita di correzione), è un [testo](#) scritto che registra quanto detto durante una [riunione](#) o un'[assemblea](#).





Il verbale è un documento scritto

La parola *verbale* deriva dal francese *procès-verbal* (1367).

«Il nome sembra derivi dall'antica procedura giudiziaria penale in Francia: ivi i funzionari di polizia, destinati ad istruire i processi dovevano farne relazione al giudice, ma poiché spesso erano illetterati, si limitavano ad una esposizione orale degli atti procedurali compiuti, donde l'espressione di processo verbale. Certamente oggi l'espressione è contraddittoria, poiché il processo verbale è essenzialmente un atto scritto, ma ormai essa è consacrata da un uso secolare e deve pertanto accettarsi senz'altro».

G. Vitta, *Gli atti collegiali*, Roma, 1920, p. 287

Il verbale quindi è...

... il documento che contiene una descrizione in forma scritta, in modo sintetico ma fedele, fatta dalla persona incaricata, di dichiarazioni e accadimenti avvenuti in sua presenza, allo scopo di ricordarli e costituirne prova.



Cons. Stato Sez. IV, 18/07/2018, n. 4373 Atto certificativo

«Il verbale, in quanto atto giuridico appartenente alla categoria degli atti certificativi, è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito. Esso **ha** quindi **lo scopo di garantire la certezza della descrizione degli accadimenti constatati, documentandone l'esistenza.** Per questa sua funzione di documentazione di accadimenti, il verbale, quale atto amministrativo, va tenuto distinto sia dagli atti o fatti in esso descritti, sia dagli ulteriori atti nei quali si concretizzerà l'atto già adottato (ad esempio, deliberazione dell'organo collegiale). (Conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 6493/2013)»

*La verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni. La verbalizzazione, pertanto, ha l'obiettivo di assicurare e dare conto della **certezza***



Cons. Stato Sez. IV, 18/07/2018, n. 4373

Collegamento tra atto e sua documentazione

Negli organi collegiali, dove la funzione di verbalizzazione e il verbale assumono rilievo decisivo e necessità indefettibile, il tratto di collegamento tra esternazione dell'atto amministrativo (che normalmente avviene in forme diverse dalla scritta) e *documentazione dell'atto* (ad esempio, *deliberazione*) è rappresentato dal *verbale* della seduta, che costituisce la memoria di quanto è accaduto e documenta i fatti salienti della seduta stessa, affinché questi possano essere successivamente (ed ulteriormente) documentati, secondo le modalità di volta in volta prescritte. Il verbale ha il compito di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, senza che sia peraltro necessario indicare minutamente le singole attività compiute e le singole opinioni espresse.



Cons. Stato Sez. IV, 18/07/2018, n. 4373 **COSA verbalizzare**

Costituisce principio generale quello della certificazione in verbale degli atti o fatti salienti ai fini della documentazione dell'attività amministrativa. Tuttavia, non tutti gli atti o fatti devono essere necessariamente documentati nel verbale, ma solo quelli che, secondo un criterio di ragionevole individuazione, assumono rilevanza proprio in relazione alle finalità cui l'attività di verbalizzazione è preposta. Quindi, nel caso dell'attività di un organo collegiale, non potranno mancare l'indicazione del luogo e della data della seduta, i componenti dell'organo presenti, l'oggetto delle singole deliberazioni, le modalità di formazione della volontà della pubblica amministrazione, con particolare riguardo all'espressione del voto (scrutinio palese o segreto).



T.A.R. Lazio Roma Sez. str. 10/11/2020, n. 11643 **COSA verbalizzare**

La verbalizzazione sintetica non può invalidare una procedura concorsuale in quanto nei concorsi pubblici non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell'attività svolta dalla Commissione giudicatrice, atteso che l'oggetto del processo verbale sono soltanto gli aspetti salienti e significativi dell'attività amministrativa oggetto di documentazione.



T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 17/09/2010, n. 32352 COSA verbalizzare ... nei concorsi

L'irregolarità delle verbalizzazioni, qualora non compromettano la funzione strumentale propria del verbale, non ha di per sé carattere viziante in sede di operazioni concorsuali. Al riguardo deve, invero, rilevarsi che sebbene in tale sede l'attività siffatta costituisca una forma di garanzia in ordine alla trasparenza della valutazione, la mancata verbalizzazione di tutti gli elementi relativi alle operazioni compiute si traduce in una mera irregolarità, fatta salva l'ipotesi in cui ulteriori elementi sintomatici possano determinare il dubbio circa la non effettiva corrispondenza sostanziale di quanto riportato nel processo verbale e l'attività effettivamente svolta dalla Commissione esaminatrice. La circostanza non ricorre nel caso al vaglio del Giudice Amministrativo laddove il ricorrente, impugnando il provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice esprime un giudizio negativo determinante la non idoneità del candidato alla prova orale dell'esame di stato per l'esercizio della professione di avvocato, sostiene l'irregolarità del verbale nella parte in cui riporta come avvenuta la breve illustrazione delle prove scritte, nonostante la stessa si sia di fatto limitata ad uno solo dei tre scritti.



Cons. Stato Sez. VII, 02/02/2022, n. 743 **COSA verbalizzare ... nei concorsi**

Nei concorsi pubblici, oggetto del processo *verbale* sono soltanto *gli aspetti più salienti e significativi dell'attività amministrativa, ...la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora non sia stato validamente provato che detta funzione sia rimasta compromessa.* ...Chi contesta la legittimità degli atti di una procedura di gara o di concorso non può basare la sua deduzione solo sulla mancata menzione a verbale della regolarità delle operazioni in ogni loro singolo passaggio, ma ha l'onere di provare in positivo le circostanze e gli elementi idonei a far presumere che un'irregolarità abbia avuto luogo.

In assenza di tale prova, si può desumere che le operazioni non descritte nel verbale si siano svolte secondo quanto le norme prevedono.



Cons. Stato Sez. II, 4/06/2020, n. 3544/2020
COME: la forma del verbale

«In relazione alla forma dell'atto amministrativo consistente nel verbale il diritto amministrativo sancisce un principio (seppur temperato) di libertà della forma salvo che non sussistono del diritto positivo delle specifiche norme giuridiche che dispongono invece una determinata forma richiesta per l'esistenza dell'atto cd *ad substantiam*. Detto principio di libertà della forma, in ogni caso, è relativo alla possibilità di redazione di un atto in forma scritta senza il rispetto di particolari metodi solenni»

la verbalizzazione dell'organo collegiale può limitarsi solo a stabilire orario, presenza, votazione.



COME: la forma del verbale

«...In altre parole, in seduta si porta una “bozza” di verbale, il quale – dopo l’adunanza – dovrà essere integrato con tutte le parti protocollari (luogo, orario di apertura, presenti, assenti, funzioni di segretario verbalizzante, verifica del quorum strutturale, etc.), mesocollari (interventi, discussione, decisione sulla forma della votazione, etc.) ed escatocollari (orario di conclusione, datazione, sottoscrizione, etc. ...»

Quesiti e Risposte n. 1



Cons. Stato Sez. VI, 30/06/2021, n. 4923

QUANDO Il verbale non deve essere approvato «seduta stante»

Il verbale è da annoverare entro la categoria degli atti certificativi, in quanto è un documento preordinato alla descrizione di atti o fatti giuridicamente rilevanti compiuti in presenza del soggetto verbalizzante ed ha quindi lo scopo di garantire certezza alla descrizione degli accadimenti, documentandone l'esistenza. Salvo diversa previsione di legge, la redazione del verbale e la sua approvazione non devono avvenire necessariamente in concomitanza della seduta, ben potendo intervenire in un momento successivo, anche rispetto al provvedimento adottato nella seduta della quale il verbale costituisce documentazione. (Conferma T.A.R. Veneto n. 449/2019.)



TAR Lazio, sez. III bis, 14 settembre 2021, n. 9799 QUANDO Il verbale non deve essere approvato «seduta stante»

Il verbale non deve essere necessariamente prodotto ed approvato in contemporaneità con la seduta dell'organo collegiale, ma può essere prodotto anche in un momento successivo al provvedimento deliberativo adottato durante la seduta
(cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1189-2001).



Cons. Stato Sez. II, 4/06/2020, n. 3544/2020 **QUANDO Asincronia tra seduta e verbale**

il verbale non deve essere necessariamente prodotto ed approvato in contemporaneità con la seduta dell'organo collegiale, ma può essere prodotto anche in un momento successivo al provvedimento deliberativo adottato durante la seduta (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1189-2001).

Peraltro, la non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute.



TAR Sardegna Cagliari, 6 dicembre 2002, n. 1771 QUANDO Asincronia tra seduta e verbale

In mancanza di espressa disposizione contraria, il processo verbale delle operazioni compiute da un organo collegiale, quale la commissione di gara pubblica, può essere legittimamente redatto in un tempo successivo a quello della seduta verbalizzata, utilizzando all'uopo appunti presi durante la seduta stessa. Ciò in quanto la lettura e l'approvazione del verbale costituiscono adempimenti che non devono aver luogo necessariamente nella medesima adunanza.



Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 27258/19 QUANDO verbalizzare...

Home - Civile - CIVILE E PROCESSO



CIVILE - CIRCOLAZIONE STRADALE

25/10/2019



RICERCA AVANZATA

Tra violazione e verbale passano cinque minuti: si può comunque parlare di “contestazione immediata”

Respinta l'obiezione proposta dal difensore dell'automobilista e centrata proprio sul lasso temporale trascorso tra l'irregolarità alla guida e la stesura del verbale. Quei cinque minuti sono da ritenere un tempo ragionevole, anche perché i carabinieri intervenuti hanno prima dovuto fermare il veicolo, che circolava contromano in alcune curve, ed evitare ulteriori pericoli agli utenti della strada, poi hanno dovuto materialmente redigere il verbale.

[La Redazione](#)

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 27258/19; depositata il 24 ottobre)

CIVILE

NOTIZIE CORRELATE

- RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE
- Motoscafo taxi pizzicato dal telelaser: opera la tolleranza di 5 km/h?
- La Cassazione “cassa” la motivazione ultronea
- È inesistente la notifica effettuata tramite PEC non iscritta nei pubblici registri



L'approvazione del verbale

Premesso che ...il verbale è da annoverare entro la categoria degli atti certificativi, in quanto è un documento preordinato alla descrizione di atti o fatti giuridicamente rilevanti compiuti in presenza del soggetto verbalizzante ed ha quindi lo scopo di garantire certezza alla descrizione degli accadimenti, documentandone l'esistenza.

«L'approvazione del verbale non costituisce atto di controllo, ma una mera verifica in ordine alla corrispondenza di quanto documentato con quanto effettivamente svoltosi; né, tantomeno, da tale approvazione può dipendere l'efficacia degli atti adottati dal collegio nel corso della seduta (salvo che non sia diversamente disposto). **Cons. Stato 4373/2018**»



L'approvazione del verbale

...ed è per questo che

- ❑ ...l'approvazione del **verbale può esser effettuata anche se non sussiste identità tra i due collegi**, per la presenza di ulteriori componenti o per l'assenza di alcuno dei componenti che hanno partecipato alla seduta originaria. **Cons. Stato Sez. V, 25/03/1991, n. 355**
- ❑ ...né, tantomeno, da tale approvazione può dipendere l'efficacia degli atti adottati dal collegio nel corso della seduta (salvo che non sia diversamente disposto). (Conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 6493/2013) **Cons. Stato Sez. IV, 18/07/2018, n. 4373**
- ❑ ... non è elemento costitutivo della delibera collegiale né elemento essenziale dell'atto che la documenta, l'approvazione del verbale, **costituendo soltanto momento di perfezionamento dell'iter procedurale rilevante per i membri del collegio che ha assunto la delibera.... T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 02/02/2004, n. 939**

L'approvazione del verbale <https://dait.interno.gov.it/pareri/98483>

Governo Italiano Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Home » Pareri

Approvazione verbali delle sedute del consiglio comunale della precedente consiliatura

Territorio e autonomie locali
23 Luglio 2020

Categoria
05.02 Consigli Comunali e Provinciali

Sintesi/Massima
Il verbale assolve ad una funzione di mera certificazione dell'attività dell'organo deliberante (v. T.A.R. Lazio-I, n.1703/1991).

Testo
Un segretario comunale ha chiesto un parere in ordine all'approvazione di verbali delle sedute del consiglio comunale relative alla precedente consiliatura cessata a seguito delle elezioni del 27 maggio 2019. In particolare, un consigliere comunale, che faceva parte anche del precedente consiglio, ha sollecitato l'approvazione del verbale di una seduta chiedendo contestualmente la rettifica dell'errore della verbalizzazione della votazione per la parte relativa all'espressione del proprio

Scrivi qui per eseguire la ricerca

21°C Parzial. sereno 10:53 07/06/2022

L'approvazione del verbale <https://dait.interno.gov.it/pareri/98483>

...la lettura ed approvazione del verbale da parte del collegio deliberante **non hanno lo scopo di rinnovare la manifestazione di volontà dell'organo collegiale**, a suo tempo validamente espressa, **ma solo quello di verificarne e controllarne la rispondenza con la trascrizione e documentazione fattane dal segretario**, cioè da un organo estraneo al consiglio, nel verbale. Infatti, la manifestazione di volontà del consiglio comunale necessita, ad substantiam, di una esternazione costituita dal processo verbale, redatto dal segretario dell'ente, il quale pone in essere, mediante la verbalizzazione, un'attività strumentale di documentazione dell'atto (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 26 settembre 1984, n.278).



L'approvazione del verbale

«L'atto amministrativo definito “presa d'atto”, nelle ipotesi in cui esso è contemplato dall'ordinamento o è ammesso dalla prassi, ha il significato di un atto meramente ricognitivo o di un atto di controllo e non può essergli attribuito il significato di provvedimento, di carattere volitivo, centrale e conclusivo di un procedimento amministrativo, che si collochi nella fase c.d. costitutiva dell'efficacia». Essendo impl.....»

Quesiti e Risposte n. 1



Cons. Stato Sez. II, 4/06/2020, n. 3544/2020 **CHI FIRMA IL VERBALE**

...la non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute.

Pertanto, non deve essere sottoscritto o controfirmato dalle persone che rendano dichiarazioni (Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 1999, n. 11134), nemmeno nel caso in cui quest'ultime siano considerate come allegati)

Quesiti e Risposte n. 2





TAR Lazio, sez. I, 3 aprile 2002, n. 2669 **Se qualcuno si rifiuta di firmare il verbale 1/3**

La mancata sottoscrizione del verbale di concorso da parte di uno dei componenti della commissione giudicatrice non vizia la determinazione della commissione stessa, trattandosi di atto estrinseco rispetto alle operazioni concorsuali, come tale insuscettibile di invalidare le operazioni dell'organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall'intestazione dell'atto risulti la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale. In assenza di specifiche disposizioni, l'approvazione e sottoscrizione del verbale della seduta della commissione esaminatrice di concorso oltre l'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce non costituisce "ex se" vizio dell'atto, in quanto non preclude la valutazione della corrispondenza dello svolgimento storico dei fatti all'atto che li descrive.



TAR Lazio, sez. I, 3 aprile 2002, n. 2669 **Se qualcuno si rifiuta di firmare il verbale 2/3**

La previsione contenuta negli art. 8 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e 15 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a norma della quale i verbali di un concorso a posti di pubblico impiego devono essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione, non è preordinata ad integrare nè l'esistenza, nè l'efficacia probatoria del documento, assolvendo invece la funzione di tutelare il diritto di ciascuno dei detti componenti di verificare la conformità del verbale alle operazioni svolte e alle opinioni espresse, sì da consentire a ciascuno di loro di far constatare il proprio dissenso, che può anche esprimersi nel rifiuto di apporre la propria sottoscrizione (rifiuto che non incide sulla validità dell'atto, ma esprime solo la dissociazione dell'autore dal contenuto di quest'ultimo).



TAR Lazio, sez. I, 3 aprile 2002, n. 2669 **Se qualcuno si rifiuta di firmare il verbale 3/3**

Se è vero che, nell'ambito dei giudizi tecnico-valutativi, esistono criteri di logica e di congruenza sulla base dei quali è possibile sindacare, sotto il profilo dell'eccesso di potere, anche la discrezionalità tecnica dell'amministrazione, è pur vero che le valutazioni delle prove di un concorso sono soggette al sindacato di legittimità sotto il profilo dell'illogicità manifesta o della macroscopica contraddittorietà di giudizio documentalmente provate.



Consiglio di Stato, sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8 **Se qualcuno si rifiuta di firmare il verbale**

La mancata sottoscrizione del verbale di concorso da parte di uno dei componenti della commissione giudicatrice non vizia quindi la determinazione della commissione stessa, trattandosi di atto estrinseco rispetto alle operazioni concorsuali, come tale insuscettibile di invalidare le operazioni dell'organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall'intestazione dell'atto risulti la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale.



Consiglio di Stato, sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8 **Se qualcuno si rifiuta di firmare il verbale**

L'approvazione e sottoscrizione del verbale della seduta della Commissione esaminatrice di concorso oltre l'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce non costituisce "ex se" vizio dell'atto, in quanto non preclude la valutazione della corrispondenza dello svolgimento storico dei fatti all'atto che li descrive.

La previsione contenuta in detto articolo 15 del D.P.R. n. 487 del 1994 non è preordinata ad integrare né l'esistenza, né l'efficacia probatoria del documento, assolvendo invece la funzione di tutelare il diritto di ciascuno dei detti componenti di verificare la conformità del verbale alle operazioni svolte e alle opinioni espresse, sì da consentire a ciascuno di loro di far constatare il proprio dissenso, che può anche esprimersi nel rifiuto di apporre la propria sottoscrizione (rifiuto che non incide sulla validità dell'atto, ma esprime solo la dissociazione dell'autore dal contenuto di quest'ultimo).



Cons. Stato Sez. V Sent., 02/07/2010, n. 4237 **Il dissenziente**

Il componente dell'organo collegiale che non sia assente dalla seduta, deve manifestare il proprio dissenso alla delibera e fare verbalizzare il proprio dissenso, decadendo altrimenti dalla stessa possibilità di impugnazione. Un diverso comportamento, quale la partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento (Riforma della sentenza del Tar Puglia - Lecce, sez. I, n. 368/2009).

...

VADO A MANGIARE NONNA
VADO A MANGIARE, NONNA

Una virgola può salvare una vita.
Usa la punteggiatura, salva la nonna.

Grazie per l'attenzione